Sentenza 63/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere
Anna ZANELLA	Referendario-relatore

nel giudizio iscritto al n. **2658** del registro di segreteria sul conto dell'agente contabile, CAPOVILLA KENNETH, in qualità di economo della LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO, per l'esercizio finanziario 2023;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario Anna Zanella, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer, la dott.ssa Claudia Lombardelli, Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Contabilità e il dott. Paolo Naletto, Responsabile dell'Area Finanze e Contabilità e l'economo Kenneth Capovilla;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con relazione n. 23/2026 il magistrato designato all'esame del conto dell'agente contabile, Capovilla Kenneth, in qualità di economo della Libera Università di Bolzano, per l'esercizio finanziario 2023, e iscritto al n. 2658 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e

147, del c. g. c., l'esame dello stesso.

Ha rilevato che il conto sottoscritto dall'agente contabile e parificato dal Direttore dell'Ateneo non risulta debitamente approvato dal Consiglio dell'Università.

Ha rilevato che il conto in esame consta di due prospetti, di cui uno relativo alla gestione economale delle spese mediante cassa contanti e uno relativo alla riscossione delle entrate mediante cassa automatica, c.d. cash machine "Library Self Pay".

In disparte la suddivisione in due schemi di una gestione di per sé unitaria, ha evidenziato, preliminarmente, un profilo di improcedibilità non risultando effettivamente adempiuto l'obbligo di resa del conto così come previsto dall'art. 139, comma secondo, c.g.c. in quanto il conto risulta carente in relazione all'attendibile e trasparente rappresentazione dei fatti di gestione posto che le informazioni ivi riportate non appaiono esaustive e idonee ad evidenziare l'oggetto e i risultati della gestione contabile.

2. La Procura, in sede di conclusioni, ha rilevato che - sino all'intervento della Procura regionale (cfr. istruttoria n. I 00063/2024, archiviata con decreto n. 61/2026 del 5 maggio 2026) - la Libera Università di Bolzano non aveva mai provveduto a depositare i conti giudiziali.

Pertanto, a parere della Procura, la mancata approvazione dei conti giudiziali da parte del Consiglio dell'Università, a fronte della loro parifica da parte del Direttore, deve essere ricondotta all'assenza, all'epoca dei fatti, di una puntuale regolamentazione interna in materia nonché in ragione della peculiarità dell'organizzazione amministrativa dell'Ateneo.

Ha evidenziato che la giurisprudenza contabile ha ammesso - a fronte di una espressa disciplina regolamentare interna - la possibilità di una pluralità di gestioni economali e conseguentemente di una separata resa dei relativi conti giudiziali.

In assenza di tale presupposto, dovrebbe, di contro, trovare applicazione il principio generale della rappresentazione unitaria della gestione economale, funzionale ad assicurare la completezza del giudizio di conto e la piena ricostruzione dei flussi finanziari riferibili all'agente contabile.

La Procura, alla luce di quanto sopra argomentato, si è rimessa alle determinazioni del Collegio in ordine alla regolarità del conto giudiziale in oggetto.

3. L'agente contabile, Kenneth Capovilla, ha rilevato di essere stato nominato dalla Libera Università di Bolzano poco prima degli adempimenti connessi alla resa dei conti, non negando che la rappresentazione formale del conto possa presentare imperfezioni redazionali o incompletezza descrittive.

Ha specificato che la cassa automatica "Library Self-Pay" e la cassa contanti di Bolzano sono state chiuse con riversamento dei rispettivi saldi sul conto di tesoreria rispettivamente in data 26.02.2026 e 26.03.2026.

Ha precisato in concreto quale attività veniva svolta in relazione alla cassa "Library Self-Pay" da parte dell'agente contabile.

Ha evidenziato che non vi è stato alcun ammanco di denaro e che nessuna contestazione in tale senso viene mossa nella relazione del magistrato istruttore che, di contro, si sofferma su profili attinenti alla inadeguatezza

rappresentativa del conto.

Ha rilevato che alcune delle criticità sollevate nella relazione sul conto riguardano la cornice organizzativa e regolamentare dell'Ateneo, riguardando la fase amministrativa di controllo, parifica e approvazione e non potendo essere integralmente ascritte all'agente contabile che, nella sostanza, si limitava alla movimentazione materiale del contante.

Ha chiesto, nel caso in cui non si ritenesse di poter pronunciare il discarico, di disporre un'integrazione documentale al fine di consentire la ricostruzione analitica dei riversamenti o di ordinare la ricompilazione del conto nei limiti strettamente necessari.

Ha, infine, sottolineato l'opportunità di una valutazione unitaria delle difese e delle risultanze sostanziali, evitando che una medesima carenza descrittiva venga replicata per tre esercizi senza un autonomo accertamento circa la reale sussistenza di omissioni sostanziali, poste non riversate, differenze di cassa o danni erariali.

Ha rassegnato le seguenti conclusioni: "*in via principale dichiarare il discarico dell'agente contabile in relazione ai conti giudiziali nn. 33503, 33504 e 33505, relativi agli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, escludendo la sussistenza di ammanco o addebito patrimoniale, con ogni consequenziale statuizione;*

in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui ritenga non integralmente regolare la rappresentazione contabile, dare atto del carattere meramente formale delle irregolarità riscontrate, dichiarandole non ascrivibili a condotta sostanzialmente dannosa o appropriativa dell'agente, e comunque

senza addebito;

in via ulteriormente subordinata disporre, ai sensi dei poteri istruttori riconosciuti nel giudizio di conto, la rimessione al Magistrato relatore per integrazione istruttoria, chiarimenti, correzione di errori materiali, completamento o ricompilazione dei conti nei

Nulla sulle spese, secondo giustizia, avuto riguardo alla natura della vicenda e all'assenza di soccombenza sostanziale in punto di ammanco."

4. L'Amministrazione non ha depositato alcuna memoria in vista dell'udienza.

5. Il Collegio ritiene che il conto in esame debba essere dichiarato improcedibile in quanto, come evidenziato dal Magistrato istruttore, il conto in esame consta di due prospetti, di cui uno relativo alla gestione economale delle spese mediante cassa contanti e uno relativo alla riscossione delle entrate mediante cassa automatica, c.d. cash machine "Library Self Pay".

In altre parole, il conto contiene due gestioni, rispettivamente per le spese e per le riscossioni. Tanto si desume dalla memoria dell'agente contabile, ove ha compiutamente descritto l'attività da lui compiuta in relazione alla Library Self-Pay che consisteva nell'incasso dei proventi per i servizi offerti dalla Biblioteca Universitaria e successivo riversamento delle somme in tesoreria. Non si trattava, quindi, di somme ricevute mediante una anticipazione di cassa ai fini della gestione economale ma di somme generate dallo "*svuotamento del denaro contante versato dagli studenti o dagli utenti per i servizi resi dalla biblioteca*" (pag. 2 memoria difensiva agente contabile), riversate sul conto dell'Università in seguito alla conta

fisica.

Si tratto, però, di due gestioni completamente diverse: da un lato, «*a) l'economo, ricevuta l'anticipazione di cassa, provvede alle piccole spese non programmabili ed urgenti per consentire il buon funzionamento degli uffici;*» (Sez. Marche, sentenza n. 368/2021; Id., sentenza n. 67/2022), dall'altro, «*b) l'agente contabile della riscossione provvede invece ad incassare entrate patrimoniali di spettanza dell'amministrazione pubblica e le riversa nella contabilità della stessa PA*» (sentenze citate).

Nel caso di specie, come rilevato dal Magistrato istruttore nella relazione, non vi è, inoltre, una copertura regolamentare in ordine alla possibilità per l'economo di effettuare anche riscossioni.

Invero, gli acquisti mediante cassa economale sono disciplinati dall'art. 13 del Regolamento acquisti della Libera Università di Bolzano, approvato dal Consiglio dell'Università con delibera n. 127 dd. 08.11.2019, che nulla però prevede in ordine al servizio di riscossione.

Inoltre, i conti depositati rappresentano anche una commistione tre le due gestioni nella misura in cui il conto della gestione cassa contanti contiene anche riferimenti alla gestione della cash machine "Library Self Pay" (cfr. svuotamento e versamento sul conto della tesoreria e ricarica banconote).

In definitiva, non è stato adempiuto l'obbligo di resa del conto, consistente nella rappresentazione dei risultati della gestione contabile dell'agente, con conseguente dichiarazione di improcedibilità da cui discende l'obbligo di depositare presso questa Sezione, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, un nuovo conto adeguatamente compilato.

6. Fermo quanto sopra, in un'ottica funzionale, giova sin d'ora precisare che il conto giudiziale deve essere non solo parificato, elemento di procedibilità del giudizio di conto stesso (art. 139, comma secondo, e art. 145, comma terzo, c.g.c.), ma anche approvato. Invero, in seguito alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell'amministrazione, occorrerà procedere all'approvazione da parte dell'organo competente al fine di poterlo depositare nei termini di legge (art. 139, comma secondo, c.g.c.).

7. Trattandosi di una pronuncia in rito e non sul merito, nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, **dichiara** improcedibile il conto giudiziale in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

L'estensore	**Il presidente**
Anna Zanella	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 09.11.2026